***Repertorio n….***

***REPUBBLICA ITALIANA***

***COMUNE DI VENAROTTA***

***(Provincia di Ascoli Piceno)***

**CONTRATTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO” DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 15 D.lgs. N° 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA DI ENERGIA DEL COMUNE DI VENAROTTA (CIG: N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

L’anno duemila\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), addì \_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), in Venarotta, presso la sede municipale di via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e più precisamente nell’ufficio del Segretario Comunale;

Avanti a me, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Venarotta, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e domiciliato, ai fini del presente atto, in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede municipale, il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del **COMUNE DI VENAROTTA**, con sede in Venarotta codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che di seguito nel presente atto verrà denominato semplicemente ”Concedente”

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,in qualità di legale rappresentante della Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Sociale/dall’Assemblea dei Soci **in data\_\_\_\_\_\_\_,**di seguito nel presente contratto denominato “Concessionario”.Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO**

-che la ditta SEA Servizi Energia Ambiente srl ha presentato con nota assunta al protocollo dell’Ente al n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ un progetto di fattibilità, ai sensi dell’art.183 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016 di project financing di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti della Pubblica Illuminazione e servizio di gestione, manutenzione degli stessi, fornitura di energia elettrica, adeguamento di alcune linee di alimentazione elettrica, fornitura e posa in opera di alcuni pali e pitturazione dei vecchi pali con l’opzione del finanziamento conto terzi tramite concessione;

-che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato tale progetto preliminare e contestualmente la ditta SEA Servizi Energia Ambiente srl è stata individuata come soggetto promotore;

-che con deliberazione … n. \_\_in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato riconosciuto l’interesse pubblico della proposta di cui al punto precedente stabilendo di indire una gara di project financing, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla ditta SEA Servizi Energia Ambiente srl di L’Aquila che è stata invitata in qualità di promotore a presentare eventualmente un offerta migliorativa, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione;

-con la stessa deliberazione è stata approvata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e la realizzazione dei relativi investimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012;

-che con determinazione a contrarre delibera n.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_veniva approvato il bando di gara per **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 183 COMMA 15 D. Lgs. N. 50/16 DEL PROGETTO DI FINANZA RELATIVO ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”**

-che la gara di cui sopra è stata bandita con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, ponendo a base di gara la proposta presentata dalla ditta SEA Servizi Energia Ambiente srl di L’Aquila quale soggetto promotore;

-che con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ previa verifica di comprova del possesso dei requisiti indicati nel bando il Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_aggiudicava, l’intervento di Riqualificazione Energetica della rete di Pubblica Illuminazione del Comune di Venarotta e relativa gestione, al soggetto Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,,con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,C.F. e Partita Iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-che con determia del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva dichiarata efficace detta aggiudicazione alla ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,C.F. e Partita Iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_per il valore complessivo al netto dell’Iva pari ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di cui Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-che allo stato attuale non sussistono, pertanto, impedimenti di qualcun genere, nei confronti del concessionario, in merito all’assunzione del presente contratto.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione di che trattasi, essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto del Contratto - Caratteristiche generali e finalità della concessione**.

Il Comune di Venarotta, a mezzo del costituito suo Responsabile della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in esecuzione degli atti amminstrativi citati, affida in concessione a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via esclusiva che come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, per la durata di anni venticinque una finanza di progetto attimemete alla la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Venarotta nonché la realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico. In particolare affida:

►la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, esecuzione e collaudo dei lavori di riqualificazione delll’impianto di illuminazione pubblica, anche mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli impianti stessi con tecnologia a led ; la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore è di competenza dell’Amministrazione ed il loro corrispettivo è a carico del Concessionario.

►la presa in carico dell’intero impianto di illuminazione pubblica **come riportato nell’allegata planimetria (ALLEGATO………)** con la relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria

►l’erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica,

per l’intera durata del contratto in conformità al progetto di finanza presentato dal promotore come risultato migliorato all’esito di gara.

Si specifica che la concessione allo stato attuale non prevede la fornitura di energia elettrica per futuri servizi diversi dalla pubblica illuminazione (esemplificativamente pannelli luminosi e future apparecchiature non pertinenti).

Sono oggetto del contratto, conformemente a quanto riportato nel progetto scaurito dalla gara:

* Le prestazioni, a totale a carico dell’affidatario, volte alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti e delle lampade inerenti alla pubblica illuminazione indicati nel progetto, con lampade a Tecnologia LED, finalizzate anche al risparmio energetico ed riduzione dell’inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni riportate nella proposta di project financing ed in conformità alla normativa di settore prevista per l’illuminazione pubblica
* L’esecuzione delle opere di riqualificazione adeguamento, miglioramento e sostituzione di alcune linee elettriche di alimentazione e dei relativi quadri come meglio dettagliato nel progetto;
* La fornitura e posa in opera di n.18 nuovi pali alimentati da fotovoltaico entro il………….. entro la fine del contratto ;
* La verniciatura di tutti i pali dell’illuminazione pubblica previa scarifica dell’attuale verniciatura entro il………….
* Ogni altra prestazione indicata nel progetto aggiudicato in sede di gara
* La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero impianto di illuminazione pubblica oggetto della concessione. L’impianto preso in carico oggetto della presente concessione è da intendersi comprensivo di tutti gli accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei punti luce quali, a titolo esemplificativo e non esausitvo i quadri elettrici, i pali, le linee elettriche di alimentazione. Gli impianti vengono concessi a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Si specifica che la manutenzione straordinaria è garantita per gli impianti oggetto di lavori di adeguamento, mentre per gli impianti non oggetto dei lavori si rimanda al successivo articolo 6.

* La gestione delle reti e l’accollo della fornitura dell’energia elettrica relativa agli impianti di illuminazione per tutta la durata della concessione relativamente al progetto di fattibilità presentato dal promotore come risultato migliorato all’esito di gara quali parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non espressamente richiamati o aggiunti.
* Le realizzazioni dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di cui al presente atto potrà essere iniziata solo successivamente all' approvazione del progetto definitivo/esecutivo validato.
* **Art. 3 – Entità della concessione.**
* Ai fini della presente concessione, le parti danno atto che:
* a. l’importo complessivo stimato dell’opera di adeguamento ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’Iva, nella misura di Legge, delle spese sostenute dal Concedente inerenti la concessione, quantificate in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Iva esclusa) non soggette a ribasso e che vengono corrisposte ~~d~~all’impresa aggiudicataria in un’unica soluzione alla stipula del contratto così come previsto nel bando e disciplinare di gara.

b. l’importo stimato degli oneri della sicurezza ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al netto dell’Iva nella misura di Legge.

Il canone annuo ammonta ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Iva esclusa) così come scaturito all’esito della gara e come riportato al punto 10.

Le parti concordano di procedere ad una revisione periodica del prezzo, in caso di variazioni imprevedibili in corso di esecuzione legate anche ed eventualmente a variazioni del costo della vita molto difformi da quelli previsti nell’andamento economico dell’offerta nel tempo.

**Art. 4 – Autorizzazione alla richiesta di Titoli di Efficienza Energetica od altri contributi**

Limitatamente agli interventi oggetto della presente concessione l’Amministrazione si impegna a concedere al Concessionario la titolarità esclusiva dei progetti in sede di richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) presso il GSE o di altri contributi attraverso l’applicazione delle leggi vigenti.

Comunque i TEE derivanti dai suddetti progetti resteranno interamente di titolarità esclusiva del Concessionario. A tale fine l’Amministrazione si impegna a consegnare al Concessionario tutta la documentazione ad esso necessaria a perseguire tale scopo.

**Art. 5 –Durata della Concessione**

La presente Concessione ha la durata di 25 (venticinque) anni decorrenti dalla data ~~di~~ Stipula della presente convenzione.

L’obbligo di fornire l’energia elettrica decorre dalla data di voltura dei contatori.

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Resta ferma la facoltà di revoca o risoluzione ove ne ricorrano i presupposti, sia di legge che della presente Convenzione.

Con il Verbale di consegna e di avvio dell’esecuzione del contratto, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario il giorno della stipula della presente Convenzione, il Concessionario prenderà in carico gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Convenzione stessa, diventandone responsabile della custodia e conservazione e da tale data assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile e penale.

Nel verbale dovrà essere riportato lo stato di consistenza degli impianti. Nel corso della gestione del servizio il Concessionario sarà tenuto a curare l’aggiornamento di tale stato di consistenza.

**Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario.**

**► Fase di progettazione / esecuzione lavori di adeguamento**

Il Concessionario si impegna a predisporre, a propria cura e spese le verifiche illuminotecniche, il progetto esecutivo dell’opera nel rispetto del progetto di fattibilità aggiudicato in sede di gara e quindi come risultato migliorato, dei relativi standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza e delle entità economiche.

Il concessionario si impegna a:

Acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni altro provvedimento assertivo da parte degli organi tecnici di controllo, occorrenti o necessari sia nella fase di progettazione, sia nella fase di avvio dei lavori sia, infine, nella fase esecutiva tanto per la manutenzione che per la gestione degli impianti;

* Recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dai predetti organi tecnici nonché eventuali direttive impartite dall’amministazione;
* Predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d’arte, perfettamente funzionanti, operativi in conformità alle previsioni progettuali e idonei all’uso ed alla destinazione prevista negli atti progettuali e nella proposta;

Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto esecutivo cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, attinenti ai particolari costruttivi, non dovranno comunque alterare i caratteri generali nonché le condizioni esecutive economico finanziarie e gestionali del progetto e della documentazione d’offerta presentata dal soggetto promotore posta base di gara.

È a carico del Concessionario la predisposizione dello Studio di equivalenza illuminotecnica rispetto ai corpi illuminanti esistenti, fatte salve le eventuali richieste di modifica che l’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere per fare fronte anche a situazioni particolari;

Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all’Ufficio Protocollo del Concedente il progetto esecutivo è pari a giorni ………(base di gara: 60) naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula della presente convenzione

Approvato il progetto il concessionario deve eseguire i lavori relativi agli interventi. Questi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui costano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro ed ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro necessario per realizzare gli Interventi e procedere all’erogazione dei relativi servizi previsti dalla Convenzione.

Il termine di realizzazione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica con la fornitura e montaggio delle apparecchiature previste non deve superare giorni ………(base di gara: 180) decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

L’esecuzione dei lavori comprende, l’adegaumento e riqualificazione dell’impianto, la sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade e la riverniciatura dei pali, nel rispetto della documentazione tecnica di gara, delle norme e disposizioni vigenti in materia e della uniformità ed omogeneità anche estetica.

Il Concessionario assume il rischio di verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette, eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, l’aumento dei costi, inconvenienti tecnici, mancato completamento, le esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.

Il Concessionario ha la facoltà di introdurre le eventuali variazioni finalizzate ad una maggiore economicità di montaggio o gestione,nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme.

Le variazioni in corso d’opera proposte dal Concessionario al Concedente potranno essere rigettate se ritenute non idonee

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali migliorative, richieste dal Concedente durante la fase di esecuzione dei lavori che non determinano un’alterazione sostanziale degli Interventi, che non comportino incremento dei costi previsti per la esecuzione dei lavori, della tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o incremento dei costi di gestione.

Restano a carico del Concessionario gli oneri relativi agli interventi di modifica dei progetti esecutivi derivanti da errori od omissioni di progettazione.

Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l’assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto è a carico del concessionario.

Tutto il materiale fornito dal Concessionario, dovrà possedere idonea certificazione di conformità alla normativa vigente.

Al completamento dei lavori, il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata con quanto eseguito effettivamente, rispecchiando in modo reale quanto effettuato:

˃ Relazione tecnica particolareggiata;

˃ Disegni esecutivi cartacei (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg); -

˃ Particolari costruttivi e d'installazione (n. 3 copie per ogni tavola e file in dwg);

˃ Schede tecniche di funzionamento (n. 3 copie per ogni scheda);

˃ Depliants illustrativi dei lavori eseguiti;

˃ Dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti e alla regola d’arte;

> Documentazione fotografica delle diverse fasi lavorative;

Il Direttore dei lavori è individuato dall’Amministrazione, senza che il concessionario possa nulla eccepire, con costi a carico del concessionario.

Il Collaudatore è individuato dall’Amministrazione, senza che il concessionario possa nulla eccepire. con costi a carico del concessionario.

ll Collaudo, il cui costo è a carico del concessionario, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario.

Il concessionario rimane responsabile comunque delle anomalie e malfunzionamenti che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

**Il concessionario, durante la vigenza del contratto e verso corrispettivo aggiuntivo da parte del Comune, si obbliga ad eseguire lavori di ampliamento della rete esistente fino alla concorrenza di 40.000 euro;**

**Il concessionario, durante la vigenza del contratto e verso corrispettivo aggiuntivo da parte del Comune, si obbliga ad eseguire fornitura e posa di nuovi pali fotovoltaici fino alla concorrenza di 40.000 euro.**

**Tali lavori / forniture saranno progettati e realizzati dal Concessionario e verranno computati mediante il prezziario della Regione Marche vigente al momento della realizzazione dell’Intervento, applicando a tale prezziario uno sconto non inferiore al …………% (percentuale indicata in sede di gara 5 %)**

**► Fase di gestione e manutenzione**

Con il verbale di consegna il Concessionario prende in carico gli impianti di illuminazione pubblica come sopra specificato .

Da questo momento è tenuto a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria a regola d'arte dell’intero impianto di illuminazione pubblica e l’eliminazione di eventuali vizi nel materiale degli impianti di pubblica illuminazione.

Nel Verbale di consegna dovrà essere riportata la lettura e la matricola, dei contatori di energia elettrica e comunque ogni informazione variabile rilevante ai fini del presente contratto.

A partire dalla data della sottoscrizione della presente e comunque non oltre 20 giorni il concessionario dovrà procedere all' iter amministrativo per la voltura a proprio carico dei contatori di erogazione dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione,

**Dalla data dell’avvenuta voltura decorre l’obbligo di fornitura, nonché del pagamento del canone da parte del Comune Concedente.**

L'Amministrazione metterà a disposizione del concessionario tutta la documentazione in suo possesso al fine di agevolare per quanto possibile la corretta gestione degli impianti e delle apparecchiature presenti.

Allo scadere del contratto tutti gli interventi realizzati, il materiale posto in opera ed eventuali nuovi impianti realizzati durante la sua operatività restano acquisiti dall'Amministrazione.

Tutti gli impianti e loro accessori e manufatti, alla fine del contratto dovranno essere consegnati al concedente (accompagnati dai documenti attestanti la voltura dei contratti di fornitura, con oneri e costi a carico del concessionario) in perfetto stato di efficienza e di conservazione salvo il normale degrado d'uso; in particolare i corpi illuminanti dovranno avere uno stato di efficienza luminosa non inferiore all' 80% rispetto al nuovo, comunque a norma di legge.

Prima della scadenza del contratto il concessionario si impegna ad effettuare un’ ulteriore sostituzione di tutti i corpi illuminanti oltre a quella iniziale.

Durante la gestione dell’impianto il concessionario deve, oltre a svolgere tutte le attività di gestione risultanti all’esito di gara :

**˃** Garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, con personale specializzato e adeguatamente formato, rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A seguito della chiamata/segnalazione, sia essa diurna, notturna, giorno feriale o festivo, che potrà essere effettuata dal personale del comune o responsabile del progetto, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l’impianto che gli sarà indicato entro i termini di seguito indicati:

**a)** entro massimo 8 ore dalla chiamata/segnalazione, qualora trattasi di un intervento di emergenza, cioè necessario per rimuovere pericoli per le persone o di pregiudizio per le cose, ovvero per evitare che il guasto o l’interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni nella medesima area in cui si è verificato il guasto (sinistro stradale, atto di vandalismo, incendio ecc.) In tali evenienze il guasto deve essere rimosso immediatamente, ovvero si deve con un immediato intervento tampone evitare il propagarsi del danno od il pericolo per le persone, eliminando l’emergenza e quindi assicurando la messa in sicurezza del sito interessato. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 360 minuti,va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto per dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 48 ore (salvo casi di forza maggiore), intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

**b)** entro massimo 24 ore dalla chiamata, qualora trattasi di un intervento urgente, cioè necessario a rimuovere l’interruzione dei servizi. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 24 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 72 ore intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

**c)** entro massimo 72 ore dalla chiamata, qualora trattasi di intervento ordinario, cioè necessario a far fronte a guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell’area interessata, non comportino l’interruzione del servizio. Il “tempo di intervento”, che non deve essere superiore a 72 ore, va inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il concessionario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto. Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e non oltre le 144 ore, intendendosi per tali le ore solari non le ore lavorative, dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

**d)** entro massimo 20 giorni dalla chiamata, qualora trattasi di intervento programmabile, cioè correttivo per carenze che non determinino una riduzione di funzionalità dell’area interessata. Il “tempo di intervento” e di risoluzione del guasto è programmabile, ma non potrà, comunque, superare i 20 giorni dalla richiesta di intervento.

Trattandosi di servizio pubblico primario, qualora il ripristino del servizio non venisse effettuato nei modi e nei tempi indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d), fermo restando quanto previsto in ordine alle penalità, il Concedente, potrà procedere con lo svolgimento d’ufficio di detto servizio,avvalendosi di imprese ditte altre, senza necessità di preavviso o messa in mora, addebitando al concessionario i costi sostenuti in tale attività di concessionario, senza onere alcuno per il Concedente.

La determinazione circa il carattere di URGENZA o EMERGENZA dell’intervento è rimessa alla valutazione del Responsabile del Procedimento individuato dall’Amministrazione il quale potrà anche concordare tempistiche diverse per il ripristino del funzionamento dell’impianto.

A seguito di ogni intervento si dovrà redigere una nota-verbale, in cui sarà riportato il sito dell’intervento, e/o impianto, data, orario della chiamata e di arrivo dell'addetto, l’anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Tale nota dovrà essere trasmessa al Concedente prima possibile. Tutte le richieste ricevute dal concessionario, sia tramite comunicazione scritta che telefonica e le note-verbali riferite agli interventi eseguiti, dovranno essere registrate e conservate a disposizione del Concedente.

**˃** Garantire la manutenzione ordinaria dell’intero impianto di pubblica illuminazione compresi gli interventi volti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. La finalità della manutenzione è quella di conservare nel tempo il livello tecnologico dell’impianto onde assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. La manutenzione ordinaria comprende tutto ciò che necessiti per il raggiungimento della finalità sopra indicata e quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni di sostituzione rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. La manutenzione straordinaria in capo al Concessionario riguarderà esclusivamente la parte di impianto oggetto di intervento di adeguamento e delle opere realizzate dallo stesso Concessionario nell’ambito di quanto previsto nel progetto restando esclusi tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle parti di impianto non adeguati.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di questi ultimi il concessionario si impegna ad eseguirla a spese del Concedente computate mediante il prezziario della Regione Marche vigente al momento della realizzazione dell’Intervento, applicando a tale prezziario uno sconto non inferiore al …………% (percentuale indicata in sede di gara 5 %)

Per manutenzione ordinaria e straordinaria si intende quanto riportato nel “progetto gestinale del servizio” e nel paragrafo “Manutenzione e Gestione” dell’elaborato “Relazione tecnica preliminare”:

Il Concessionario manterrà in esercizio gli impianti di pubblica illuminazione nel rispetto della normativa tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali ed effettuerà un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi.

Perseguirà l’ottimizzazione energetica degli stessi:

- assicurando il rispetto dell’orario di funzionamento della rete;

- utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio energetico;

- proponendo interventi, anche extra-canone, migliorativi dell’efficienza e della qualità del servizio;

- ottimizzando i regimi di funzionamento;

- impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli d’illuminazione attuali;

Il Concessionario garantirà il rispetto degli orari di funzionamento previsti dalla normativa. Il servizio d'illuminazione pubblica sarà garantito per tutto l'anno.

Il Concessionario predisporrà a richiesta le apparecchiature e gli impianti oggetto del servizio per le visite periodiche degli Enti preposti al controllo, garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse.

Il Concessionario assicurerà la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l’obbligo di evitare qualunque situazione di pericolo o difformità dalla normativa.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate dal Concedente per iscritto.

Durante il corso della concessione il concessionario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti anche a seguito di guasto e/o danneggiamento ancorché per causa non imputabile a negligenza del concessionario. Nel caso in cui si verifichi un danneggiamento a seguito di incidente stradale, calamità naturali e/o atti di vandalismo o similari, l’impresa si obbliga nell’arco di 6 ore (intervento di emergenza) dalla segnalazione alla messa in sicurezza e nel tempo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi ad effettuare il ripristino dell’impianto. Le eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei danneggiatori saranno esercitate direttamente dal concessionario, senza onere alcuno per il concedente.

La mancata individuazione dei responsabili non potrà mai comunque consentire richieste indennitarie a carico del Concedente, ferma restando la facoltà del Concessionario di dotarsi di eventuale apposita copertura assicurativa per far fronte alla spesa per i ripristini. Ciò anche quale conseguenza degli obblighi di custodia dell' oggetto del contratto.

**► Fase di fornitura**

**Dalla data dell’avvenuta voltura decorre l’obbligo di fornitura.**

Il concessionario si obbliga a garantire la somministrazione continuata e non interrotta del di energia elettrica in modo che l’impianto di pubblica illuminazione risulti pienamente funzionante.

Il concessionario deve effettuare il tempestivo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi nei confronti delle Società fornitrici di energia elettrica, mantenere e pagare i contratti di fornitura.

**Art. 7 – Ulteriori Obbligazioni del Concessionario.**

Il concessionario è tenuto ad informare il concedente in relazione:

* Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di riduzione o sospensione in tutto o in parte della prestazione con indicazione della relativa causa attinente ai lavori di manutenzione, o per vizio per qualsiasi altra causa allorché non rientri tra i rischi a carico del Concedente.
* Al radicamento di procedimenti stragiudiziali arbitrali e comunque di ADR da parte o nei confronti del Concessionario, soprattutto ove ne possa conseguire la impossibilità o incapacità al perfetto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto;
* Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere conseguenze pregiudizievoli alla gestione del contratto, ovvero alla capacità del Concessionario di adempiere perfettamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente atto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere rivolte al Responsabile del Procedimento o suo sostituto, anche provvisorio,nominato dal Concedente, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto ,con mezzi idonei a provarne l’avvenuta comunicazione (raccomandata ar, pec, ecc.).

Il Concessionario s’impegna ad agire nell' osservanza e nel rispetto di leggi o regolamenti,anche in materia ambientale,inerenti alla sicurezza in senso lato edilizio, inerenti all'adempimento degli oneri contributivi assistenziali previdenziali e fiscali.

Si impegna inoltre a non avere pendenze debitorie nei confronti di propri dipendenti, di collaboratori o ditte ausiliare.

Il Concessionario è tenuto a prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative previste dal D.lgs.n. 50/2016

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì che, ha preso piena conoscenza dello stato di fatto dell’ impianto di Illuminazione Pubblica esistente, di cui al Verbale di consegna sopra menzionato e con la sottoscrizione del presente atto rilascia apposita dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune.

Il concessionario non potrà quindi eccepire, durante l’espletamento dei servizi, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che quelli configurati come causati da forza maggiore, ai sensi del Codice Civile.Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara altresì che, al termine dei 25 anni tutti gli investimenti realizzati nel corso della concessione, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà del Comune senza per questo prevedere canoni di riscatto.

Il concessionario assume l’onere a proprio rischio di assicurare al soggetto Concedente, la costante utilizzazione di quanto realizzato, intendendosi per tale il perfetto godimento conseguente al funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti dagli elaborati tecnici della gara.

Rimane in capo al Concessionario la gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo della concessione, essendo la disponibilità (nel significato come sopra) degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti.

In particolare è a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate, anche in seguito a danni causati da atti vandalici, incidenti stradali o di altro genere che determinino il danneggiamento dei prodotti installati o altre cause non imputabili al Concessionario. Rimangono nelle facoltà del soggetto Concedente, il monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature installate, nonché delle attività di regolazione, e degli orari di accensione/spegnimento. Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di cui al disciplinare di gara.

**Art. 8- Obblighi del Concedente.**

A carico del concedente sono posti i seguenti obblighi:

**►**Effettuare puntualmente al Concessionario tutti i versamenti previsti al successivo art. 10 “Canone di Concessione”;

**►**Consegnare le aree interessate dal seguente accordo pronte per le lavorazioni necessarie e libere da qualsiasi impedimento;

**►**Concedere al personale del Concessionario l’accesso a tutte le parti interessate dall’installazione e dalla manutenzione;

**►**Adottare tutti provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione e alla riuscita dell’intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico-finanziario presentato dal Concessionario;

**►**Consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della presente convenzione;

**►**Fornire al Concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione delle opere ed una più efficace ed economica gestione dell’impianto fatto salvo il rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali nonché dei casi di segreto professionale normativamente individuati.

**►** Affidare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di propria competenza entro l’arco di 15 giorni; per i lavori che comportino lo spegnimento di alcuni impianti, l’Amministrazione corrisponderà l’intero canone al Concessionario per il periodo di interruzione facendo riferimento ai valori di cui al business plan di contratto relativamente al periodo di chiusura.

Il Concedente è inoltre responsabile dei danni o pregiudizi conseguenti dalle sue attività anche per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori o ausiliari, e riferibili alle odierne obbligazioni contrattuali, per l’intera durata del contratto.

**Art. 9 – Responsabilità del Concessionario.**

Il Concessionario assume ogni tipo di responsabilita e quindi i rischi connessi all’ adeguamento ed alla gestione dell’intero parco di illuminazione pubblica, ivi compresi (e a solo titolo esemplificativo) i sostegni, i quadri, le linee e tutto ciò che ancorché non espressamente menzionato sia comunque riconducibile all’oggetto della concessione ed alla prestazione conseguente per l'intera durata della concessione.

Il Concessionario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della esecuzione a regola d’arte del contratto di concessione. Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e richiamati comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario, rimane responsabile dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura arrecati al Soggetto Concedente e/o ad eventuali aventi causa e terzi , in conseguenza della propria attività anche per omissioni o per inadempimento delle obbligazioni contemplate nel presente contratto, per fatti sia dolosi che colposi anche imputabili ai collaboratori in genere , alle ditte ausiliarie e comunque a chiunque di cui esso si avvalga durante tutto il periodo di validità e per l'esecuzione del contratto di concessione.

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell’espletamento dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente Convenzione, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul Concessionario, restandone sollevato il Concedente, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Il Concessionario ha consegnato al Concedente copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativo al servizio oggetto della presente Convenzione, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell’adempimento delle funzioni di Responsabile per la sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

**Art. 10 Canone di Concessione.**

Il Concessionario è remunerato con un corrispettivo, corrispondente al canone di concessione, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni di seguito riportate.

Il canone di concessione annuo è determinato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario proposto in sede di gara e dalle risultanze di gara.

Il canone risultante dall’aggiudicazione è pari alla somma delle seguenti voci:

* 1. manutenzione ordinaria …………
  2. corrispettivo per i consumi …………
  3. manutenzione straordinaria ………..
  4. e un “maggiore importo” di …………per tener conto dei maggiori lavori richiesti dal Comune oltre al semplice intervento di efficientamento energetico.

Alla consegna dell’impianto al concessionario, sono stati conteggiati i punti luce spenti che determineranno un aumento del costo dell’energia elettrica in % al numero e alla potenza dei punti luce non funzionanti.

A seguito della gara e del controllo sopra riportato il canone concessorio per tutta la durata del contratto è determinato in €………………..

Il corrispettivo di cui al presente articolo compensa tutti gli oneri generali e particolari ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture connesse.

L’obbligo di corresponsione del canone da parte del Comune decorre dalla data di avvenuta voltura della fornitura di energia elettrica relativa all’intero impinato di pubblica illuminazione.

L’Amministrazione corrisponderà al Concessionario al momento dell’approvazione dell’effettivo inizio dei lavori, una quota iniziale di 50.000,00 € comprensivo di I.V.A. ( o la somma risultante dalla gara) detratto l’importo sostenuto dal Commune per la risoluzione del contratto con la società fornitrice dei riduttori di flusso.

Il prezzo annuo della concessione verrà riconosciuto al Concessionario

≥ per i primi 3 anni della durata del contatto, in un’unica rata da pagarsi nel secondo mese dell’anno di gestione,

≥ per i restanti 22 anni (tempo che verrà fissato dalla gara) di durata del contratto, in rate bimestrali bimestre pari ad un sesto di tutte le voci sopra indicate oltre IVA di legge, da corrispondere per mesi 132 (22 anni) previa emissione di regolare fattura elettronica entro la fine di ogni bimestre, da liquidare entro i successivi 60 giorni.

Le fatture elettroniche dovranno essere spedite al Comune di Venarotta al seguente indirizzo di posta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con il seguente codice Univoco ufficio per la ricezione delle fatture (corrispondente al Codice Destinatario all’interno del file Fattura PA): n:\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le fatture elettroniche, inoltre dovranno riportate obbligatoriamente i seguenti dati:

il riferimento all’oggetto del presente contratto, il numero CIG: N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le fatture altresì verranno liquidate con le modalità indicate nel vigente regolamento di contabilità.

Si fa presente che la liquidazione della fattura è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell’energia la cui dimostrazione è a carico del Concessionario.

La prima fattura (corrispondente al primo canone mensile) sarà emessa l’ultimo giorno del mese di presa in carico da parte del concessionario delle utenze elettriche.

Dopo 12 mensilità (1anno) ed a seguire alle scadenze annuali, verrà applicata sulle fatture di nuova emissione l’aggiornamento dell’aumento o diminuzione del costo dell’energia elettrica pubblicata dall’Autorità Dell’Energia Elettrica e del Gas per quanto attiene alla parte relativa all’energia (70%) e all’aggiornamento ISTAT (indiceNIC- indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività –dati provinciali –beni energetici FOI ) per quanto riguarda gli altri componenti del Canone (30%).

Per i pagamenti effettuati in ritardo dopo la scadenza l’Amministrazione dovrà corrispondere al Concessionario un interesse di mora come previsto dalla normativa sul ritardo dei pagamenti pari alla percentuale fissata calcolata sull’importo della fattura e che sarà addebitato sulla fatturazione del bimestre successivo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, il Concessionario è autorizzato a considerare risolto il contratto, a interrompere il servizio offerto (in base all’Art. 1457 c.c.) previo preavviso scritto all’ Amministrazione di 10 (dieci) giorni ed a richiedere all’ Amministrazione tutti i danni subiti. In questo caso l’ Amministrazione è obbligata a versare in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla comunicazione fatta dal Concessionario, tutte le fatture emesse e non pagate, le fatture a risarcimento dei danni subiti e tutte le somme residue di cui alla voce Flussi di cassa netto n°1 riportato nel Business plan allegato al presente contratto. Trascorsi tali ulteriori 90 giorni, senza l’atteso pagamento di ogni somma da parte dell’ Amministrazione, il Concessionario avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di interrompere restando in capo all’ Amministrazione l’obbligo di saldare tutte le fatture di cui sopra unitamente ai costi di rimozione e trasporto delle apparecchiature rimosse. L’ Amministrazione autorizza sin d’ora l’interruzione del servizio assumendo su di se ogni responsabilità inerente alla stessa interruzione. Inoltre l’Amministrazione si obbliga a subentrare nei contratti di fornitura per l’eventuale continuazione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall’esecutore nel rispetto della Legge n.136/2010.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

- il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al presente affidamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) relativo sempre al presente affidamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Concessionario ha comunicato che i pagamenti relativi alla presente Convenzione dovranno essere effettuati, così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sul conto corrente dedicato di seguito indicato:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione del relativo subcontratto. In mancanza di tale previsione il subcontratto s’intenderà nullo.

Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al Concedente copia di tali subcontratti.

La presente Convenzione s’intenderà risolta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Concedente, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP). Il Concedente non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP.

Il concessionario dovrà inviare in allegato alle fatture mensili la dimostrazione della regolarità dei pagamenti alla data di emissione della stessa nei confronti del fornitore dell’energia elettrica per opportuna verifica e controllo .

Il Concedente dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concessionario, a istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del D.Lgs.385/93 e smi.

Nel caso in cui il concessionario prenda in gestione nuovi punti luce nel corso dell’anno (lottizzazioni, ampliamenti ecc.), il canone annuale sarà aggiornato in aumento in proporzione all’aumento dei kW conseguenti all’aumento dei punti luci presi in consegna, con un importo pari alla quota canone per punto luce relativa alla fornitura energia e manutenzione:

La quota di aggiornamento del canone eventualmente come sopra dovuta, verrà riconosciuta nella rata successiva alla realizzazione dei lavori dei nuovi punti luce, in proporzione ai mesi effettivi dalla presa in consegna: 12/12 se presi in consegna a gennaio, 6/12 se presi in consegna a giugno ecc. Analogamente si procederà, in detrazione, nel caso di dismissione dei punti luce esistenti. In tal caso (dismissione dei punti luce) verrà detratta dal canone di concessione solo la parte dei consumi mentre rimane fissa la quota investimento (laddove abbia interessato tale punto luce).

A partire dalla prima rata dell’anno successivo, il canone riconosciuto sarà quindi dato dalla somma aritmetica del canone iniziale con la quota di aggiornamento come sopra calcolata. Si fa presente che qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del canone di concessione dovrà essere tempestivamente comunicata dal Concessionario al Concedente per il reperimento delle risorse economiche necessarie da iscrivere nel bilancio annuale di previsione.

**Art. 11 Cessione del credito (se richiesta dal Concessionario)**

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della L. n. 2248/1865 al punto E, l’Amministrazione aderisce, con la sottoscrizione del presente atto, alla cessione del credito spettante al Concessionario, derivante dalla sottoscrizione del presente contratto, a favore della ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 12 Trasferimento di Proprietà**

Alla scadenza del Contratto e nella regolarità solutoria del canone dovuto, il Concedente entrerà nel possesso e proprietà di quanto oggetto del presente contratto sul quale il Concessionario non potrà comunque esercitare alcuna azione finalizzata alla tutela di pretesi crediti e/o diritti. Gli oneri anche fiscali per gli atti volti alla formalizzazione del trasferimento del possesso di quanto oggetto del presente atto sono a totale carico del Concedente.

**Art. 13 Società di Progetto**

Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di Progetto nelle forme di società per azioni o a responsabilità limitata anche consortile, ai sensi dell’art. 184 del decreto Legislativo n.50/2016. La Società così costituita subentrerà automaticamente nel rapporto di concessione se questo sarà previsto nello scopo sociale, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

**Art. 14 Cauzioni e Polizze.**

A garanzia dei patti contrattuali il Concessionario ha costituito apposita garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del Codice, di importo pari al 10% (dieci percento) (*N.B.: o per una percentuale maggiore in caso di ribasso d’asta superiore al 10%)* dell’importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al netto di IVA) indicato precedentemente moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora la garanzia definitiva fosse costituita mediante atto di fidejussione, stante la difficoltà di reperire sul mercato fidejussioni aventi una durata pari a quella della Concessione (venticinque anni), il Concessionario potrà presentare una fidejussione avente una durata pari ad almeno cinque anni, fermo restando che l’importo assicurato dovrà essere comunque pari al 10% (dieci percento) (*N.B.: o per una percentuale maggiore in caso di ribasso d’asta superiore al 10%)* dell’importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al netto di IVA) indicato al successivo articolo \_\_\_\_\_ moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente, almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale della fidejussione, un nuovo atto di fidejussione valevole per i cinque anni successivi ed avente un importo assicurato pari al 10% (diecipercento) (*o percentuale superiore, come sopra indicato*) dell’importo del canone annuo moltiplicato per i restanti anni di durata della Concessione ed a procedere in maniera analoga per ciascun quinquennio successivo, sino al termine della durata della Concessione.

La mancata presentazione della nuova fidejussione non costituirà motivo di escussione della fidejussione precedente, ma costituirà comunque motivo di risoluzione della presente Convenzione.

Detta garanzia fideiussoria è stata costituita sotto forma di cauzione/fidejussione come di seguito indicato:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La suddetta garanzia sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice.

Tale garanzia, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2° C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni ma semplice richiesta scritta del Concedente.

Nel caso di inadempimenti contrattuali da parte del concessionario, il concedente potrà avvalersi di diritto della garanzia in proporzione all' entità dell’inadempimento.

A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’Opera, il Concessionario ha costituito ai sensi dell’art. 183, comma 13 del Codice, apposita cauzione, con le modalità di cui all’art. 103 del Codice e nella misura del 10% (dieci percento) del costo annuo operativo di esercizio.

Detta cauzione è stata costituita come di seguito indicato:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(N.B.: I seguenti paragrafi saranno inseriti nella Convenzione qualora la cauzione di cui al presente comma fosse stata costituita mediante fidejussione di durata inferiore a venticinque anni)* Il Concessionario si impegna a rinnovare, alla scadenza, la suddetta fidejussione ovvero a stipulare, prima della scadenza della garanzia, altro analogo atto di fidejussione, affinché la cauzione sia garantita, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della presente Convenzione. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente la documentazione attestante l’avvenuto rinnovo ovvero l’originale del nuovo atto di fidejussione. Il mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Nel caso di incameramento (totale o parziale) delle garanzie fideiussorie, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla/e sino all’importo stabilito, entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione del Concedente, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Il concessionario ha prodotto inoltre polizza di assicurazione ai sensi dell’art.103 cooma 7 del Codice che copre i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario assume, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni al Concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Concessionario stesso, o al suo personale, in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione o a cause ad essi connesse.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.

Il concessionario ha prodotto pertanto polizza di assicurazione ai sensi dell’art.103 cooma 7 del Codice che copre i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguneti massimali……

**Art. 15 Risoluzione del contratto**

Il contratto, fermo quanto previsto dall’art.176 del Codice dei Contratti, è da intendersi risolto di diritto anche per uno solo dei seguenti motivi:

1. Fallimento del Concessionario o della Società di progetto, ove costituita;
2. Cessione totale o parziale della concessione affidata;

L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per colpa del Concessionario, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni previste negli articoli precedenti, procedendo secondo le modalità di legge, dopo formale diffida dell’ Amministrazione a rimuovere l’inadempimento. La diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte.

Il Concessionario può risolvere unilateralmente il presente contratto in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’Amministrazione compresa anche quella del ritardato pagamento. In tal caso il Concessionario, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il contratto in danno ex art. 1456 c.c. e interrompere il servizio offerto.

Inoltre l’Amministrazione ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R scritta o pec, per i seguenti motivi:

* Interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non consecutivi nell’arco di due anni, o 10 giorni consecutivi;
* Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti;
* Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
* Gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;

Comunque l’Amministrazione potrà, in ogni momento, recedere unilateralmente dal presente contratto. Nel caso di recesso unilaterale, per motivi differenti da quelli indicati precedentemente che prevedono la risoluzione del contratto, in considerazione degli investimenti effettuati dal Concessionario, è fissato un corrispettivo di recesso; tale corrispettivo di recesso è pari alla somma, per un intero anno, del costo del personale, delle quote di assicurazione, dei risparmi di energia, della manutenzione e, fino alla scadenza naturale del contratto sia di tutte le quote di investimento non ancora ammortizzate e che del 20% dell’utile sia del Concessionario di cui al business plan di contratto fino alla scadenza del contratto stesso.

Il Concessionario ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Amministrazione con raccomandata A/R scritta o pec, per i seguenti motivi:

* Alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di regolazione installate presso l’impianto da parte dell’amministrazione;
* Cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali eccezionali, guerre sommosse o scioperi, contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti).

Ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, il Concessionario avrà diritto ad un corrispettivo di risoluzione pari al corrispettivo previsto nei casi di recesso.

**Art. 16 Penali**

Gli inadempimenti contrattuali, ferme restando le responsabilità del concessionario di rilevanza civile e/o penale, che comportassero disservizi, comporteranno la riduzione del compenso pattuito, sia per la riduzione della prestazione sia per l'eventuale danno conseguente, nonché l’applicazione delle penali sotto indicate o provvedimenti; a tale riguardo si specifica che:

Cg = è da intendersi come quota giornaliera

Ca = è da intendersi come Canone annuo riferito all’anno in cui si verificano gli inadempimenti

Cg = è da intendersi come Ca/365

**A) Ritardi sull'ultimazione dei lavori di riqualificazione.**

In caso di ritardo non giustificato nella presentazione della progettazione o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini previstiall’ *Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario. ► Fase di progettazione / esecuzione lavori di adeguamento* , verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari ad 1/1000 dell’importo complessivo dei lavori desunto dal progetto esecutivo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l'Amministrazione Comunale il diritto di addebitare l'importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa di quest'ultimo.

**B) Ritardi sul Servizio**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire il rispetto delle tempistiche di cui all’*Art. 6 – Obbligazioni del Concessionario. ► Fase di gestione e manutenzione*  lettera a-b-c-d, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto.

Qualora venissero rilevati dall'Amministrazione Comunale dei punti luce spenti per un periodo superiore a quanto stabilito al precedente Art.6, sarà facoltà della stessa applicare una penale per il mancato rispetto dei tempi di riparazione riportati.

Le penali applicabili sono le seguenti:

1% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento di emergenza Art. 6 lettera a)

2% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento

(intervento di emergenza Art. 6 lettera a)

1% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato intervento

(intervento di emergenza Art. 6 lettera b)

2% Cg -per ogni ORA consecutiva di mancato ripristino funzionamento

(intervento di emergenza Art. 6 lettera b)

5% Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(intervento di emergenza Art. 6 lettera c)

5% Cg -per ogni GIORNO consecutivo di mancato ripristino

(intervento di emergenza Art. 6 lettera d)

**C) Ritardi di accensione e anticipi di spegnimento degli impianti**

Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'accensione e lo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla normativa vigente in tema di illuminamento minimo a garanzia della sicurezza stradale e per diverse categorie di strade, incroci e punti critici. Qualora l’operazione di accensione venisse ritardata e quella di spegnimento anticipata, di oltre venti minuti rispetto alle condizioni stabilite nella proposta, verrà applicata una penale pari a 2% Cg per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza; per l’applicazione di questa penale l’inconveniente deve presentarsi per più di 6 giorni continuativamente.

Per il mancato mantenimento dei livelli di illuminamento, sarà applicata una penale di 0,5 Cg ogni notte astronomica di disservizio.

**D) Mancato pagamento bollette fornitura energia elettrica.**

Per il ritardato pagamento delle bollette di fornitura dell’energia elettrica non è prevista penale, essendo il concessionario contrattualmente legato da apposito contratto di fornitura con la società distributrice, a cui risponderà in toto su eventuali omissioni. L’Amministrazione Comunale tuttavia, sarà tutelata su eventuali disservizi di erogazione dovuti a mancati pagamenti, dalle seguenti clausole:

La liquidazione del canone mensile sarà effettuato previa comprovata liquidazione delle bollette emesse relative al mese precedente da parte del concessionario.

Col perdurare del ritardo sui pagamenti, al fine di scongiurare la sospensione dell’erogazione dell’energia, l’Amministrazione Comunale non effettuerà la liquidazione della quota canone, che andrà devoluta alla società erogatrice. Nel caso, l’Amministrazione si riserva di richiedere ristoro dei danni e disservizi causati dal concessionario inadempiente.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al concessionario dal Concedente; il concessionario potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Concedente nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili, a insindacabile giudizio del Concedente, saranno applicate al concessionario le penali come sopra indicate. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte del Concedente di risolvere immediatamente il contratto con il concessionario in considerazione della gravità dell’infrazione commessa. Al concessionario sarà imputato ogni maggior onere derivante dalla necessità di gestire gli impianti con personale proprio od esterno, e di garantire il servizio del presente Capitolato. Per gli importi dovuti a tale titolo, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di avvalersi sul credito e sulla cauzione. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell’importo del corrispettivo annuale dovuto al concessionario; se ciò dovesse accadere il Concedente potrà risolvere il contratto in danno del contraente. Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo del canone dovuto al concessionario in occasione del primo pagamento utile successivo all’irrogazione della penale.

**Art. 17 –Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici**

Il contratto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contemplati nel presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che ne costituiscono parte integrante:

* Progetto di fattibilità tecnica posto a base di gara (Elaborati grafici e descrittivi progettuali dalla Tavola n. \_\_ alla Tavola n.\_\_\_ Planimetria della zona di intervento).
* Altri documenti posti a base di gara: relazione descrittiva e relazione generale del servizio, relazione tecnico specialistica, piano degli interventi, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; computo metrico estimativo, piano di manutenzione; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; gestione e piano economico-finanziario
* **Documentazione dell’offerta migliore**

Tutti i documenti sopra richiamati, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non vengono allo stesso materialmente congiunti ma sottoscritti dalle parti unitamente a me Segretario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Non viene altresì allegato al presente atto il Disciplinare di gara quale documento che ne costituisce comunque parte integrante e sostanziale esso pure, ed al quale le parti rimandano per ogni e qualsiasi parte dal presente atto non espressamente o diversamente disciplinata.

**Art. 18 -Domicilio del concessionario**

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio come segue:

COMUNE DI VENAROTTA con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.I.

Concessionario con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 19 –Subappalto**

È autorizzato come previsto dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 20 – Modifiche - Rinvio.**

La presente Convenzione potrà essere modificata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 175 del Codice.

Il Concedente avrà la facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento, purché tali modifiche non alterino la natura generale della Concessione.

La presente Convenzione potrà essere modifica soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiamata, a quella allegata, alle norme vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni .

**Art. 21 -Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.30.06.2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Concessionario può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art.7 del citato decreto Legislativo nei limiti e nelle modalità indicate dagli articoli 8, 9, e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Venarotta e Responsabile degli stessi è il Responsabile dell’Area Tecnica.

**Art. 22 –Controversie**

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti sull’esecuzione, interpretazione e risoluzione del contratto, è competente esclusivamente il foro di Ascoli Piceno.

È escluso al riguardo il giudizio arbitrale.

Si applicano comunque le procedure indicate dagli articoli 240, 240-bis, 241 e 243 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.

È possibile ed auspicabile ricorrere alla negoziazione assistita.

FIRME

………….